



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria - via Roma n° 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it

e-mail PEC protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

Prot. n° 0064 Allegati n°

del 08/01/2022

OGGETTO: CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONAVIRUS) - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, DAL 10 GENNAIO 2022 AL 22 GENNAIO 2022 IN TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO DI CANOLO.

ORDINANZA n° 2

IL SINDACO

VISTI gli artt. 32, 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021).", che proroga la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, sino alla data del 31.03.2022;

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 e s.m.i., pubblicato sulla G.U. n. 79 del primo aprile 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (GU Serie Generale n.128 del 31.05.2021) recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", il quale prevede che possa essere disposta, con provvedimento dei sindaci, la deroga allo svolgimento dell'attività scolastica e didattica solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, con provvedimenti di deroga motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio;

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato sulla G.U. n. 217 del 10 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n. 235 del 01.10.2021), recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale";

ESAMINATE le Ordinanze del Ministero della Salute del 2 aprile del 2021; la Circolare del 21 agosto 2020 del Ministero della Salute recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", nonché le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione nella versione più recente del 28 ottobre 2021 e secondo l'aggiornamento del 29 novembre 2021;

VISTI i dati della piattaforma regionale, dai quali si evince il rapido e progressivo aumento dei casi di positività in tutto il territorio regionale nelle ultime settimane e che lo stesso viene facilitato con lo spostamento di persone da un Comune ad altro, inoltre le indicazioni epidemiologiche sul territorio evidenziamo un aumento dei contagi dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi;

RITENUTO necessario ed indispensabile impedire l'evoluzione della pandemia e contenere quanto più possibile la diffusione del virus, in particolare nell'ambiente scolastico, il quale ricomprende tutte le fasce di età ancora non protette dalla vaccinazione contro il COVID-19 avviata solo di recente;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico sentito telefonicamente, in data 07.01.2022, ha condiviso la necessità di assumere provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus nell'ambiente scolastico;

ATTESO che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere all'adozione di misure di contenimento del contagio potrebbe mettere in pericolo alla salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, nonché degli operatori che a qualsiasi titolo frequentano gli ambienti scolastici;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che, per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e, altresì, a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO opportuno dover adottare un provvedimento di ordinanza contingibile e urgente, finalizzato a fronteggiare l'emergenza di diffusione del contagio nell'ambiente scolastico del territorio cittadino, nei limiti consentiti dal Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i.;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile e urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti ed è coerente con il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i., in quanto motivatamente adottata, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché la motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

ORDINA

- 1) Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino alla data del 22 gennaio 2022, la sospensione delle attività didattiche in presenza, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Canolo;
- 2) Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione;
- 3) Resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno;
- 4) Che sia consentito l'utilizzo dei locali scolastici, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino alla data del 22 gennaio 2022, unicamente al personale docente e tecnico in servizio;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga comunicato al dirigente scolastico degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado;

Che, in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., poiché il

numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, dello stesso si provveda, altresì, a darne ampia comunicazione mediante l'utilizzo di eventuali altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'Amministrazione comunale, quali, ad esempio, comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale od eventuali altre ritenute idonee.

DÀ ATTO

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, nonché divulgata anche attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine - cui la presente ordinanza è notificata - il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi).

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informatico del Comune e la massima diffusione;

Che il presente provvedimento venga comunicato:

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Cinque Martiri di Gerace";
- A S.E. Il Prefetto di Reggio Calabria;
- Al Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria – Ambito di Locri;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Agnana Calabria per le dovute azione di controllo e rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco
Larosa Rosario

